

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 40 ter</b> <b>Commissione Operazioni Estere</b></p> <p>1. E costituita presso la F.I.G.C. la Commissione Operazioni Estere composta da un Presidente e da cinque membri, nominati ogni due anni solari dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale.</p> <p>2. La Commissione ha il compito di vigilare sulla trasparenza e sulla linearità delle operazioni di acquisizione di calciatori professionisti provenienti da Federazioni estere. A tal fine, controlla, anche attraverso collegamenti con gli organismi calcistici internazionali e con le Federazioni estere, la regolarità delle operazioni.</p> <p>3. Il controllo si attua, di concerto con gli Uffici Federali competenti, attraverso l'esame degli atti depositati presso la Federazione; la richiesta alla Federazione di provenienza di documentazione e di chiarimenti; la verifica della rispondenza degli adempimenti realizzati alla documentazione depositata o acquisita.</p> <p>4. L'esito positivo del controllo è condizione per il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Nazionale Professionisti e per il conseguente tesseramento.</p> <p>5. Le società affiliate hanno l'obbligo di fornire alla Commissione la documentazione e i chiarimenti di cui siano richieste al fine dell'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 3.</p> <p>6. La inottemperanza all'obbligo di cui al comma 5 è equiparata, ai fini sanzionatori, all'illecito amministrativo previsto dall'art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 40 ter</b> <b>Commissione Operazioni Estere</b></p> <p style="text-align: center;">ABROGATO</p>